



COMUNE DI TELESE TERME
BENEVENTO



POR CAMPANIA FESR 2007-2013

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E
MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA

COMMITTENTE : COMUNE DI TELESE TERME

SCHEMA DI CONTRATTO

TAV.
D-R-11

PROGETTO
DEFINITIVO

PROGETTAZIONE

Dott. ing. *Raffaele Ocone*



2						
1						
0	Gen. 2014		PRIMA EMISSIONE			
REVISIONE	DATA	FILE	DESCRIZIONE	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO

COMUNE DI TELESE TERME

Provincia di Benevento.

Contratto di appalto relativo ai lavori di "Efficientamento e manutenzione della rete idrica", compresa la progettazione esecutiva.

L'anno , il giorno del mese di, nella Casa Comunale, avanti a me, dott. Segretario Generale del Comune di Telese Terme, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

..... nato a il, residente, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Telese Terme, codice fiscale, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "ENTE";

..... nato a il, residente, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa con sede in, codice fiscale e partita IVA di seguito nel presente atto denominato semplicemente "APPALTATORE";

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

Premesso

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 14.01.2014, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori denominati "Efficientamento e manutenzione della rete idrica" per un importo dei lavori da appaltare di €

1.597.049,35 , di cui € 1.587.329.51 oggetto dell'offerta ed € 9.719,84, per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

- che per la realizzazione della suddetta opera è stato attivato un appalto per la progettazione ed esecuzione dei lavori con la procedura aperta di cui all'art. 53, comma 2, lettera b) del D. Lgvo n. 163/2006 e ss.mm.ii. e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del medesimo D. Lgvo;

- che dall'espletamento della procedura di gara è risultata aggiudicataria dei lavori in oggetto l'impresa, che ha offerto, tra l'altro il ribasso del sull'importo dei lavori a base di gara di €, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre € relativi al compenso per la redazione della progettazione esecutiva e, quindi, per l'importo contrattuale di

- che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. del sono stati approvati i verbali di gara e disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa

- che, su richiesta di questa Amministrazione, la suddetta impresa, con nota assunta al protocollo n. del, ha provveduto a trasmettere la seguente documentazione:

1. Cauzione definitiva con polizza fidejussoria n. rilasciata da per la somma garantita di €

2. Polizza di assicurazione a copertura degli eventuali danni subiti dall'ENTE a causa del danneggiamento e della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso

della esecuzione dei lavori nonché per la responsabilità civile per danni causati a terzi, n. rilasciata da per la somma garantita di €

3. Certificato di iscrizione rilasciato dalla CCIAA di in data contenete il nulla osta per l'antimafia e la dicitura fallimentare;

4. Documento Unico Regolarità Contributiva rilasciato in data attestante la regolarità contributiva ai fini dell'INAIL, INPS e CASSA EDILE;

- che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. del è stato approvato lo schema del presente contratto di appalto, atto a disciplinare i rapporti di natura tecnica, economica e giuridica tra le parti;

TUTTO CIO' PREMESSO

ritenuto, pertanto, che nulla osta alla stipula del contratto per l'affidamento dei lavori di che trattasi, e nell'intesa che la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. L' ENTE concede all' APPALTATORE, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L' APPALTATORE si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.

ARTICOLO 2. NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali esecutive,

che l'impresa si impegna a redigere in base al presente contratto;

ARTICOLO 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO.

1. L'importo contrattuale ammonta a € (euro) al netto dell'I.V.A., tenuto conto dell'offerta presentata e degli oneri per la sicurezza che ammontano a € (euro), comprensivo degli oneri per la redazione della progettazione esecutiva e salva la liquidazione finale.

2. 1. Il contratto viene stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, primo e terzo periodo, del *Codice dei contratti*, e degli articoli 43, comma 6 e 184 del D.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

2. Anche ai sensi dell'articolo 118, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale.

ARTICOLO 4. REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA.

1. Parte integrante dell'appalto è anche la progettazione esecutiva delle opere. Il progetto esecutivo dovrà essere costituito da tutti gli elaborati previsti dal Regolamento Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 207/2010.

2. L'esecuzione dei lavori potrà avere inizio solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'ENTE appaltante.

ARTICOLO 5. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.

1. Qualora l'ENTE, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e

ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. In questo caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 136 del Regolamento generale approvato con D.P.R. 207/2010.

2. I prezzi offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 2006.

ARTICOLO 6. INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Qualora, per cause non imputabili all' APPALTATORE, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, Decreto Legislativo n. 163 del 2006.

ARTICOLO 7. PAGAMENTI IN ACCONTO.

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.

2. All'APPALTATORE verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a € (euro).

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'APPALTATORE, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo

dall'importo minimo di cui al comma 2.

ARTICOLO 8. PAGAMENTI A SALDO.

1. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.
2. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo.
3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

ARTICOLO 9. TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, AMMONTARE DELLE PENALI.

1. L'impresa appaltatrice di obbliga a redigere il progetto esecutivo delle opere entro il termine di giorni (.....) naturali e consecutivi, come offerto in sede di gara, decorrenti dalla data di ricevimento di apposito ordine di servizio del Responsabile del Procedimento.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni (.....) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale di € (euro) per ciascun giorno di ritardo.
4. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del

dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

5. La penale, nella stessa misura di cui al comma 4 e con le modalità previste al Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.

ARTICOLO 10. REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO.

1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro un mese dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'ENTE; il silenzio dell'ENTE protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'APPALTATORE risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Ente prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'APPALTATORE deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell'Ente richiedere la consegna anticipata di una parte o di tutte le opere ultimate.

ARTICOLO 11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. L'ENTE ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'APPALTATORE senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del D.Leg.vo 81/2008.

2. L'APPALTATORE è sempre tenuto al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 12. CAUZIONE DEFINITIVA.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti

da questo richiamati, l'APPALTATORE ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante in data rilasciata dalla società/istituto bancario di per l'importo di € (Euro) pari al 10 per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che l'ENTE abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di Collaudo.

ARTICOLO 13. RESPONSABILITA' VERSO TERZI.

1. L'APPALTATORE assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'ENTE da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 14. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

1. L'APPALTATORE è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'APPALTATORE è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'ENTE effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'APPALTATORE per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti

insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

ARTICOLO 15. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto APPALTATORE non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data al numero dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di, ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R.

ARTICOLO 16. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI.

1. L'APPALTATORE, ha depositato presso l' ENTE un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di coordinamento di cui al D. Leg.vo n. 81/2008.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1. formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'APPALTATORE deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'APPALTATORE, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione

del contratto in suo danno.

ARTICOLO 17. SUBAPPALTO.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione del ENTE e nel rispetto dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990, i lavori che l'APPALTATORE ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 18. CONTROVERSIE.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e del Collaudatore e, sentito l'APPALTATORE, formula all'ENTE, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale il Consorzio delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'APPALTATORE cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno attribuite alla competenza del Foro di

ARTICOLO 19. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

1. Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive

modificazioni, nel Regolamento generale di cui al D.P.R. n. 207/2010, e nel Capitolato generale di appalto approvato con decreto del Ministero dei ll. pp. 19 aprile 200, n. 145.

ARTICOLO 20. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'APPALTATORE.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del ENTE.

Richiesto, io Segretario Comunale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto: